



Via Giovanni Battista Morgagni 33 (00161)
Roma (RM)

Agrifondo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI
AGRICOLI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 157

Istituito in Italia



+800.242624



info@agrifondo.it
agrifondo@pec.enpaia.it



www.agrifondo.it

LE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata

(Guida informativa per gli aderenti – in attuazione delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026)

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative. Per l'informativa completa e aggiornata si rinvia al Supplemento alla Nota informativa vigente, disponibile sul sito del Fondo.

Premessa

Con la Deliberazione del 25 giugno 2026, la COVIP ha adottato le nuove "Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "d. lgs. 252/2005"), introducendo le nuove prestazioni pensionistiche previste dal comma 3-bis del citato art. 11 ex d. lgs. 252/2005 e alternative alla rendita vitalizia "classica".

La Legge n. 199/2025 ha dunque introdotto nuove forme attraverso cui ogni iscritto potrà scegliere di percepire la prestazione pensionistica, in alternativa a quanto già disponibile prima dell'entrata in vigore della norma.

Disciplina comune delle prestazioni pensionistiche

Dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, ogni aderente potrà richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare scegliendo tra le seguenti diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- a) In capitale fino al limite massimo del 50% del montante finale accumulato
- b) Rendita vitalizia (o una delle opzioni equivalenti elencate nel Documento sulle rendite)
- c) Rendita a durata definita
- d) Prelievi liberamente determinabili
- e) Erogazione frazionata del montante accumulato
- f) In capitale per l'intero ammontare, qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Si specifica che la prestazione di cui al punto a) può essere abbinata a una qualsiasi tra le prestazioni di cui ai punti da b) ad e). Le tipologie di prestazione di cui ai punti c), d) ed e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia e non sono tra di esse combinabili.

L'esercizio del diritto di accesso ad una prestazione pensionistica da parte dell'aderente determina l'entrata dello stesso nella "fase di erogazione"; da tale momento, l'aderente non potrà più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es.

trasferimenti, anticipazioni, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – RITA) ad eccezione dello *switch* di comparto, che può essere effettuato nel rispetto delle modalità stabilite dal Fondo.

Con l'erogazione della prestazione pensionistica complementare, inoltre, viene meno la possibilità di versare ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'aderente attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR; in tal caso, la posizione derivante dal versamento di tali importi e di eventuali ulteriori contribuzioni è considerata distinta da quella già esistente.



Per saperne di più, consulta anche il Documento sulle Rendite, disponibile sul sito web del Fondo (https://agrifondo.it/uploads/Documento_sulle_rendite.pdf)

Le nuove prestazioni pensionistiche

Le nuove tipologie di prestazione introdotte con la riforma portata dalla Legge n. 199/2025 sono quelle di cui ai punti c), d) ed e) del precedente elenco, vale a dire: Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili, Erogazione frazionata del montante accumulato.

Le prestazioni di cui ai punti c) e d) – Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili – sono disponibili a partire dal 1° luglio 2026, mentre la prestazione di cui al punto e) – Erogazione frazionata del montante accumulato – sarà attiva a partire dal 31 ottobre 2026.



A partire dalle date indicate, il Fondo pensione raccoglierà le domande degli aderenti che sceglieranno di accedere a tali prestazioni; tuttavia, **la liquidazione effettiva delle somme avverrà in un momento successivo**, a causa della necessità del Fondo di adeguare i propri sistemi informatici e operativi, **e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2026**, termine stabilito dalla normativa per la conclusione del c.d. “periodo transitorio”.

Come anticipato, tali prestazioni sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, già descritta nella Nota Informativa e nel Documento sulle Rendite, non sono tra loro combinabili e, una volta iniziata la liquidazione delle somme, **la scelta di una di esse non può essere revocata**, salvo il caso in cui il beneficiario decida di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia tradizionale tra quelle offerte dal Fondo pensione, o di trasferire lo stesso presso altra forma pensionistica.

L'erogazione delle prestazioni in parola è effettuata con tempestività e comunque entro e non oltre i sei mesi previsti dalla normativa.

Non sono previsti costi per l'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche. Non è, inoltre, cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.



Per saperne di più, consulta la scheda “I costi” della Nota Informativa, disponibile sul sito web del Fondo (https://agrifondo.it/uploads/Parte_I_Scheda_I_costi)

Tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo, che mantiene in gestione il montante residuo investendolo nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione; in difetto di tale indicazione, il Fondo investirà il montante nel comparto garantito. Per tale motivo, l'importo delle somme da erogare potrà variare in funzione del valore della quota del comparto alla data di erogazione, il quale è soggetto agli effetti dei risultati finanziari della gestione.

All'atto della richiesta di accesso ad una delle prestazioni in parola, inoltre, è necessario indicare il/i soggetto/i eventualmente designati al riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario; in mancanza, la richiesta sarà considerata incompleta. La scelta del/i soggetto/i beneficiario/i può essere successivamente modificata in ogni momento.

Di seguito è riportata una descrizione delle principali caratteristiche e delle modalità di funzionamento di ciascuna delle tre nuove prestazioni pensionistiche.

Rendita a durata definita

(disponibile dal 1° luglio 2026)

Descrizione: è una rendita erogata per un numero di anni definito, pari alla vita attesa residua del beneficiario. L'importo della rata annuale è determinato dividendo il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata per il numero di anni residui. La vita attesa residua del beneficiario è determinata dall'ISTAT (numero anni derivante dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, arrotondato per difetto).

Durata: pari alla vita attesa residua determinata sulla base delle tabelle ISTAT. L'aderente può richiedere una durata superiore alla vita attesa residua fino ad un massimo di 5 anni.

Periodicità: trimestrale, semestrale o annuale, a scelta dell'aderente.

Calcolo della rata: ad ogni data di erogazione, il montante residuo è diviso per il numero di rate ancora da corrispondere.

Rischi da considerare:

- rischio di longevità: se il beneficiario vive più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurirà e quest'ultimo non riceverà più alcuna erogazione a seguito dell'ultima rata;
- rischio d'investimento: l'importo delle rate può variare a seconda dei rendimenti del comparto in cui è investito il montante residuo;

Prelievi liberamente determinabili
(disponibile dal 1° luglio 2026)

Descrizione: è una prestazione costituita da prelievi che possono essere richiesti, tempo per tempo, nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita. In altre parole, viene presa a riferimento una rendita "teorica", con durata definita pari alla vita attesa residua determinata secondo le modalità definite al punto precedente, e con frazionamento annuale. Tale rendita teorica rileva esclusivamente ai fini del calcolo del massimo importo prelevabile, definito dunque come la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

Durata: pari alla vita attesa residua determinata sulla base delle tabelle ISTAT. L'aderente può richiedere una durata superiore alla vita attesa residua fino ad un massimo di 5 anni.

Periodicità: annuale (intervallo minimo di 12 mesi tra un prelievo e il successivo).

Calcolo della rata: il beneficiario potrà richiedere ogni volta un importo variabile e comunque non inferiore a € 2.000 annui, fermo restando il limite dell'importo massimo prelevabile come sopra definito. Ogni prelievo riduce il montante residuo e può incidere sull'importo disponibile per le erogazioni successive.

Rischi da considerare:

- rischio di longevità: a esaurimento del capitale, il beneficiario non riceverà più alcuna erogazione a seguito dell'ultimo prelievo;
- rischio d'investimento: il valore dell'importo massimo prelevabile può variare in funzione dei rendimenti del comparto in cui è investito il montante residuo;
- rischio di concentrazione: le prestazioni previdenziali potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura nel restante periodo di pensionamento.

Erogazione frazionata del montante accumulato
(disponibile dal 31 ottobre 2026)

Descrizione: si tratta di un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato non inferiore a 5 anni. A differenza delle altre due prestazioni, l'erogazione frazionata non è collegata alla vita residua attesa: la durata del periodo di erogazione è determinata dall'aderente.

Durata: scelta dall'aderente, con un minimo di 5 anni.

Periodicità: trimestrale, semestrale o annuale, a scelta dell'aderente.

Calcolo della rata: ad ogni data di erogazione, il montante residuo è diviso per il numero di rate ancora da corrispondere. L'importo può variare in funzione dei risultati finanziari della gestione.

Rischi da considerare:

- rischio di longevità: se il periodo scelto risulta inferiore alla durata della vita del beneficiario, quest'ultimo non riceverà più alcuna erogazione a seguito dell'ultima rata;
- rischio d'investimento: le rate possono variare in funzione dei rendimenti del comparto.

Esempi

Rendita a durata definita

Ipotesi di base: montante accumulato pari a € 100.000; valore quota iniziale pari a € 15,00; numero di quote totali possedute pari a 6.666,67; durata della rendita pari a 25 anni; periodicità rata annuale.

Il numero di quote per ciascuna rata è pari a $6.666,67 / 25 = 266,67$ quote.

Anno	Valore quota (a)	Quote erogate per rata (b)	Importo rata (a x b)	Quote residue	Montante residuo
Inizio	-	-	-	6.666,67	€ 100.000,00
Anno 1	€ 15,00	266,67	€ 4.000,00	6.400,00	€ 96.000,00
Anno 2	€ 15,10	266,67	€ 4.026,67	6.133,33	€ 92.613,33
Anno 3	€ 15,20	266,67	€ 4.053,33	5.866,66	€ 89.173,23
Anno 4	€ 15,15	266,67	€ 4.040,00	5.599,99	€ 84.839,85
Anno 5	€ 15,25	266,67	€ 4.066,67	5.333,32	€ 81.333,13

Il valore della quota varia in funzione dei rendimenti realizzati dal comparto in cui è investito il montante residuo. Di conseguenza, anche l'importo della rata può variare da un'erogazione all'altra. Il montante residuo indicato in tabella è calcolato dopo l'erogazione della rata annuale.

Prelievi liberamente determinabili

Ipotesi di base: montante accumulato pari a € 100.000; valore quota iniziale pari a € 15,00; numero di quote totali possedute pari a 6.666,67; durata della rendita teorica pari a 25 anni; periodicità rata annuale teorica.

Il numero di quote della rata teorica annuale è pari a $6.666,67 / 25 = 266,67$ quote.

Anno	Valore quota	Quote erogabili	Importo max. richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue
Anno 1	€ 15,00	266,67	€ 4.000,00	200,00	€ 3.000,00	66,67
Anno 2	€ 15,10	$266,67 + 66,67 = 333,34$	€ 5.033,43	180,00	€ 2.718,00	153,34
Anno 3	€ 15,20	$266,67 + 153,34 = 420,01$	€ 6.384,15	0,00	€ 0,00	420,01
Anno 4	€ 15,15	$266,67 + 420,01 = 686,68$	€ 10.403,20	686,68	€ 10.403,20	0,00
Anno 5	€ 15,25	266,67	€ 4.066,67	150,00	€ 2.287,50	116,67

Nei primi due anni il beneficiario effettua prelievi inferiori all'importo massimo richiedibile; le quote non utilizzate vengono quindi riportate agli anni successivi. Nel terzo anno non viene richiesto alcun prelievo e l'intero importo disponibile è riportato all'anno successivo. Nel quarto anno il beneficiario richiede l'intero importo massimo disponibile; di conseguenza, al quinto anno l'importo massimo richiedibile torna a essere determinato sulla sola rata teorica annuale, senza maggiorazioni derivanti da importi non utilizzati negli anni precedenti. Anche in questo caso, l'importo massimo richiedibile varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione del prelievo.

Erogazione frazionata del montante accumulato

Ipotesi di base: montante accumulato pari a € 100.000; valore quota iniziale pari a € 15,00; numero di quote totali possedute pari a 6.666,67; durata scelta dall'aderente pari a 20 anni; periodicità rata annuale.

Il numero di quote per ciascuna rata è pari a $6.666,67 / 20 = 333,33$ quote.

Anno	Valore quota (a)	Quote erogate per rata (b)	Importo rata (a x b)	Quote residue	Montante residuo
Inizio	-	-	-	6.666,67	€ 100.000,00
Anno 1	€ 15,00	333,33	€ 5.000,00	6.333,34	€ 95.000,10
Anno 2	€ 15,10	333,33	€ 5.033,33	6.000,01	€ 90.600,15
Anno 3	€ 15,20	333,33	€ 5.066,67	5.666,68	€ 86.133,54
Anno 4	€ 15,15	333,33	€ 5.050,00	5.333,35	€ 80.800,25

Anno 5	€ 15,25	333,33	€ 5.083,33	5.000,02	€ 76.250,31
---------------	---------	--------	------------	----------	-------------

Il meccanismo di funzionamento è analogo a quello della rendita a durata definita. Nell'esempio, tuttavia, l'aderente ha scelto un periodo di erogazione pari a 20 anni, inferiore rispetto alla durata di 25 anni ipotizzata per la rendita a durata definita. Ne deriva un importo annuo più elevato, a fronte di un periodo di copertura previdenziale più breve. Anche in questo caso, l'importo della rata e il montante residuo variano in funzione del valore della quota del comparto in cui resta investito il montante.

Confronto tra le prestazioni previdenziali

Nella tabella che segue sono riassunte le principali caratteristiche di ciascuna nuova tipologia di prestazione, al fine di facilitare il confronto tra di esse e con la rendita vitalizia tradizionale.

	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata	Vita intera	Vita attesa residua (stabilita dall'ISTAT) o con maggior durata a scelta dell'aderente	Vita attesa residua (stabilita dall'ISTAT) o con maggior durata a scelta dell'aderente (limite teorico)	A scelta, con un minimo di 5 anni
Importo delle rate percepite	Fisso con rivalutazione annuale	Variabile in funzione dei risultati di gestione	Variabile in funzione dei risultati di gestione e delle richieste dell'aderente; minimo € 2.000 annui.	Variabile in funzione dei risultati di gestione
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile salvo conversione in vitalizia	Irrevocabile salvo conversione in vitalizia	Irrevocabile salvo conversione in vitalizia
Disponibilità	Immediata	Richieste effettuabili dal 1° luglio 2026 – prima erogazione entro 31 dicembre 2026	Richieste effettuabili dal 1° luglio 2026 – prima erogazione entro 31 dicembre 2026	Richieste effettuabili dal 31 ottobre 2026 – prima erogazione entro 31 dicembre 2026
Rischi associati	Nessuno	Rischio di longevità Rischio d'investimento	Rischio di longevità Rischio d'investimento Rischio di concentrazione	Rischio di longevità Rischio d'investimento
Opzioni di flessibilità	Nessuna	Scelta periodicità (trimestrale, semestrale, annuale)	Massima flessibilità sugli importi richiesti, con un minimo di € 2.000 e periodicità minima di 12 mesi	Scelta periodicità (trimestrale, semestrale, annuale)
Soggetto erogatore	Compagnia assicurativa convenzionata	Fondo Pensione	Fondo Pensione	Fondo Pensione

Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche dopo aver scelto una delle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente conserva la possibilità di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione del Fondo. La conversione può avvenire accedendo alle condizioni di rendita vitalizia previste dalla Convenzione assicurativa tempo per tempo vigente presso AGRIFONDO oppure, ove consentito, mediante trasferimento del montante residuo ad altra forma pensionistica complementare, al solo fine di usufruire delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

La rendita vitalizia consente di ricevere una prestazione periodica per tutta la durata della vita dell'aderente, secondo le condizioni previste dalla Convenzione assicurativa applicabile al momento della richiesta. Per maggiori dettagli si rinvia al Documento sulle rendite e alla Convenzione per l'erogazione delle rendite pubblicati sul sito del Fondo.

Regime fiscale

i Nota fiscale

Le nuove prestazioni pensionistiche sono soggette al regime fiscale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per le prestazioni pensionistiche complementari. Il trattamento fiscale applicabile può variare in funzione della tipologia di prestazione scelta, della composizione del montante maturato e del periodo di maturazione delle somme oggetto di erogazione. Prima di effettuare la scelta, l'aderente è pertanto invitato a consultare il Documento sul regime fiscale del Fondo, disponibile sul sito internet di AGRIFONDO, nel quale sono riportate le informazioni di dettaglio sul trattamento fiscale applicabile alle diverse forme di prestazione pensionistica.

Come richiedere la prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. verificare di aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare;
2. prendere visione del presente documento informativo, del Supplemento alla Nota informativa vigente, del Documento sulle rendite, del Documento sul regime fiscale e della modulistica tempo per tempo vigente;
3. compilare il modulo di richiesta della prestazione, disponibile sul sito internet del Fondo o secondo le ulteriori modalità rese disponibili da AGRIFONDO;
4. indicare il soggetto o i soggetti designati al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario; in mancanza di tale indicazione, la richiesta non potrà considerarsi completa;
5. trasmettere la richiesta al Fondo secondo le modalità indicate nella modulistica;
6. attendere la conferma di presa in carico della richiesta da parte del Fondo.

i Nota sul periodo transitorio

Durante il periodo transitorio, e comunque fino al completamento degli adeguamenti operativi e informatici necessari, il Fondo acquisisce le richieste degli aderenti e procede alla liquidazione successivamente all'avvenuto adeguamento dei propri sistemi, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Prima della liquidazione del primo importo, l'aderente può revocare la scelta effettuata. Una volta avviata la liquidazione, la scelta diventa irrevocabile, salva la possibilità di conversione del montante residuo in rendita vitalizia.

Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Nota Informativa e Supplemento dedicato alle prestazioni pensionistiche	Sito internet del Fondo – area pubblica
Documento sulle rendite	Sito internet del Fondo – area pubblica
Convenzione per l'erogazione delle rendite	Sito internet del Fondo – area pubblica
Documento sul regime fiscale	Sito internet del Fondo – area pubblica
Modulo di richiesta della prestazione	Sito internet del Fondo e/o canali indicati dal Fondo
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata del sito internet del Fondo

Sintesi degli elementi principali

Le prestazioni descritte non garantiscono un importo fisso: il montante residuo resta investito e può variare in funzione dell'andamento dei mercati finanziari.

Inoltre, tali prestazioni possono avere durata inferiore alla vita del beneficiario: infatti, se la durata della vita del beneficiario risulta superiore al periodo di erogazione, o se i prelievi sono particolarmente elevati nella fase iniziale, il capitale disponibile può esaurirsi. **(rischio di longevità)**; a tutela dell'aderente contro il rischio di longevità resta comunque pienamente garantita la facoltà di conversione del montante residuo in rendita vitalizia, la quale è invece per definizione corrisposta per tutta la vita del beneficiario secondo le condizioni definite dalla convenzione assicurativa.

La scelta di una delle tre modalità di erogazione della prestazione è irrevocabile, fatta salva la facoltà di conversione in rendita vitalizia. Ciascuna delle tre prestazioni può essere inoltre abbinata al riscatto in capitale di parte della posizione previdenziale accumulata, nel limite massimo del 50%, così come già previsto per la rendita vitalizia.

L'erogazione delle prestazioni in parola è effettuata con tempestività e comunque entro e non oltre i sei mesi previsti dalla normativa. Non sono previsti costi per l'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche.

In caso di decesso del beneficiario prima della conclusione del periodo di erogazione, l'eventuale montante residuo è riscattabile dai soggetti da esso designati in un'unica soluzione; la designazione di tali soggetti rappresenta elemento fondamentale della richiesta di accesso alla prestazione, senza la quale essa viene ritenuta incompleta.

Le prestazioni possono essere richieste a partire dal 1° luglio 2026 (31 ottobre 2026 nel caso dell'erogazione frazionata) ma l'effettiva erogazione avverrà in un momento successivo, comunque entro il 31 dicembre 2026, a causa della necessità del Fondo di adeguare i propri sistemi informatici e operativi alle previsioni normative di recente introduzione, in conformità con quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza (c.d. periodo transitorio).

Le diverse modalità di erogazione possono essere soggette a regimi fiscali differenti, ed è pertanto opportuno consultare il Documento sul Regime Fiscale ed effettuare la scelta in base alle proprie esigenze previdenziali, finanziarie e familiari.



Per saperne di più, consulta il Documento sul Regime Fiscale, disponibile sul sito web del Fondo.